

## **TI\_GERICHTE 14.2005.123 vom 18. Januar 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-01-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2005.123](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2005.123)

FR: TI\_GERICHTE 14.2005.123 du 18 janvier 2006

IT: TI\_GERICHTE 14.2005.123 del 18 gennaio 2006

### **Regeste**

Opposizione al sequestro. Credito del sequestrante garantito da un pegno situato all'estero. Valore probatorio di una perizia di parte relativa al valore del fondo costituito in pegno.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La decisione del giudice del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278) – che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.--. L'autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 482).

#### **E. 1.1**

Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (cfr. Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10). Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friburgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF). Inoltre, i principi di celerità e di

concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considera determinanti.

### **E. 1.2**

Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero ( Piégai , op. cit., n. 792, p. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d): ● che vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel , Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante; ● che dall’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

### **E. 1.3**

In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], cons. 1.5e) sono ricevibili sia i fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti "nova in senso proprio") sia quelli verificatisi prima ("nova in senso improprio"). La possibilità di addurre fatti nuovi comprende quella di produrre nuovi mezzi di prova ( Vogel/Spühler , op. cit., n. 42 ad cap. 13). Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere adottati solo fino alla fase dello scambio degli allegati (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).

### **E. 1.4**

Gli appelli di AP 1, quand’anche riferiti a due sentenze e sequestri diversi, riguardano decisioni di analogo tenore fattuale e giuridico e contengono le stesse conclusioni e motivazioni. Le cause di cui agli inc.14.2005.123 e 14.2005.124 vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati singolarmente.

### **E. 2**

allegato al verbale d’udienza) e del 24 ottobre 2005 (doc. A allegato all’appello). Per quanto concerne il primo documento, giova osservare come l’appellante non abbia contestato l’argomentazione della prima giudice, che – giustamente – ha ritenuto che il valore di stima catastale del fondo non fosse idoneo a dare indicazioni affidabili sul suo valore commerciale (e meglio sul suo valore di realizzazione). Quanto al secondo documento (denominato “perizia di stima”), si tratta di perizia di parte, che, in quanto tale, non ha giuridicamente una portata diversa da affermazioni di parte qualora non sia confermata da altri concordanti mezzi di prova (cfr. Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, n. 20 ss. ad art. 90). In procedura sommaria, è certo sufficiente la semplice verosimiglianza delle allegazioni, ma il sequestrante deve comunque portare indizi oggettivi e concreti a conforto

dei fatti allegati (cfr. supra cons. 1.2). Una perizia di parte, che, come in concreto, non contiene indicazioni puntuali né sul perito né sulle circostanze nelle quali la valutazione è stata eseguita né sui dettagli del calcolo effettuato dal perito non ha alcun valore probatorio. Va infatti rilevato che non è stato allegato alla perizia nessun documento che ne consenta una seppur minima verifica dal profilo della pertinenza (date e numero dei sopralluoghi, foto, piani e ubicazione, fonte dei prezzi di confronto, descrizione delle caratteristiche tipologiche, degli impianti, delle finiture e dello stato di uso, volumetria, ecc.). Inoltre, l'appellante non ha spiegato perché ha scelto un professionista con studio a \_\_\_\_\_ per allestire una perizia di un appartamento sito ad \_\_\_\_\_. È quindi lecito interrogarsi sulla sua sostanziale imparzialità. A ciò si aggiunge che i documenti allegati alle osservazioni all'appello, sebbene siano pure essi sprovvisti di valore probante, contribuiscono ad accrescere l'assoluta incertezza in punto al reale valore dell'appartamento in questione. In queste condizioni, non sussiste l'"inizio di prova" richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. supra ad 1.2) che consenta di ammettere che il valore del pegno sia stato reso verosimile. Orbene, come visto, la creditrice, sulla quale grava l'onere della prova, deve sopportarne le conseguenze. Di conseguenza, la decisione pretorile dev'essere confermata.

#### **E. 2.1**

La tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1'500.-- a titolo di indennità.

#### **E. 2.2**

Al di là di ogni considerazione sulla ripartizione dell'onere della prova relativa all'esistenza o all'inesistenza di un diritto di pegno sufficiente a garantire la pretesa del sequestrante, è da rilevare che l'appellante non ha contestato la decisione pretorile laddove ha implicitamente ritenuto che spettava al creditore rendere verosimile il presupposto dell'assenza, totale o parziale, di pegno. Occorre pertanto determinare se l'appellante vi sia riuscita con la produzione delle dichiarazioni dell'arch. S\_\_\_\_\_ del 3 ottobre 2005 (doc.

#### **E. 3**

L'appello 27 ottobre 2005 di AP 1 diretto contro R\_\_\_\_\_ è respinto.

#### **E. 3.1**

La tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico. AP 1 rifonderà a R\_\_\_\_\_ fr. 1'500.-- a titolo di indennità.

#### **E. 4**

Intimazione a: – avv. RA 1, \_\_\_\_\_; – avv. RA 2, \_\_\_\_\_; Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario